

# FORNITURA SISTEMI DI MONITORAGGIO TARGHE PER LA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

#### DISCIPLINARE D'ONERI E TECNICO

# Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare ha per oggetto l'espletamento della fornitura di n. 5 sistemi mobili di monitoraggio delle targhe di veicoli per le esigenze della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ottemperando a quanto previsto dall'art.7 co. 2 del D.L. 52/2012 avvalendosi delle procedure previste per il cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 co.1 lett. b) e co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dall'art. 8 comma 1 e art. 3, comma 1, lett. ff) del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18.10.2007.

Il soggetto giuridico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà fornire quanto specificato nell'art. 4, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente disciplianare al prezzo offerto senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale.

# Art. 2 – Normativa di riferimento

I rapporti fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia d beni e servizi adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007.


#### Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 35.245,90 (trentacinquemiladuecentoquarantacinque/90), IVA esclusa.

# Art. 4 Caratteristiche della fornitura

La fornitura comprenderà n. 5 sistemi di monitoraggio targhe "Targha 193" ciascuno dei quali dovrà essere costituito da:

- Telecamera con OCR
- Software CPS Alert



Oltre ai seguenti accessori:

- Cavo ethernet
- Cavo di alimentazione 12V auto
- Borsa rigida per il trasporto
- Stativo a ventosa completo di testa fluida
- Batteria supplementare completa di custodia e carica batteria

# Art. 5 – Criteri di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo offerto più basso (massimo ribasso percentuale).

# Art. 6 - Modalità di presentazione e redazione dell'offerta

- 1. L'offerta dovrà essere presentata secondo la tempistica indicata in RdO e le modalità telematiche previste dal MePA.
- 2. La documentazione amministrativa dovrà comprendere, a pena d'esclusione:
  - I. dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'operatore economico dichiari di non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell'operatore economico stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (allegato A);
  - II. autocertificazione di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando l'allegato modello (allegato B), debitamente compilato in ogni sua parte a pena di esclusione -, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il titolare o il legale rappresentante o un procuratore generale o speciale dell'operatore economico interpellato, attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro;
  - III. dichiarazione (allegato C) recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste dalla gara;
  - IV. dichiarazione (allegato D) relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - V. dichiarazione (allegato E) con la quale il Legale rappresentante dell'operatore economico:

attesti di aver preso visione della Informativa sulla Privacy, allegata al presente disciplinare;

presti il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati.

- 3. **L'offerta economica**, inoltrata telematicamente secondo le modalità previste dal MePA, dovrà indicare anche i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di mettere l'Amministrazione in condizione di valutare della congruità dell'offerta, ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis e dello stesso 87, comma 4, del D.Lgs 163/2006. Si rammenta che i costi stessi devono essere indicati specificatamente, sia nel loro ammontare complessivo, sia nei separati importi relativi alla fornitura (allegato F).
- 4. Non sono ammesse offerte plurime o condizionate.
- 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.
- 6. L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere senza alcun addebito per la stessa dal contratto che sarà successivamente sottoscritto con la ditta aggiudicataria, qualora ciò sia reso necessario dal sopraggiungere di nuovi assetti istituzionali.
- 7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

In applicazione dell'art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, l'offerta dovrà indicare, altresì, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché, ai medesimi fini, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

In applicazione dell'art. 79 comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006, ove l'offerente non indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'offerta dovrà contenere l'autorizzazione espressa all'utilizzo, da parte della stazione appaltante, del fax per le comunicazioni di cui all'articolo stesso.

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 81/08 per la redazione del DUVRI da parte di questa Amministrazione.

## Art. 7 – Adempimenti procedurali

- 1. La Commissione Aggiudicatrice procederà all'esame di ammissione delle ditte partecipanti che avranno presentato l'offerta entro i termini indicati in RdO aprendo le buste virtuali messe a disposizione dal MePA; verificherà la conformità della documentazione amministrativa presentata, rispetto a quanto disposto dal presente disciplinare. Al termine di tale procedura, la stessa Commissione dichiarerà le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara.
- 2. La Commissione procederà alla <u>valutazione delle offerte economiche</u> secondo il criterio del prezzo più basso.
- 3. La Commissione, conclusa tale attività, redigerà il verbale finale e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.
- 4. Successivamente l'Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.
- 5. Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.
- 6. Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, professionali di cui all'art.39, economici-finanziari di cui all'art. 41 e tecnico-professionali di cui all'art. 42 del D.Lgs.



163/06, come previsto dall'art. 10 comma 1 del "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 207 del 18/10/2007, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 163/06, nei confronti dell'aggiudicatario.

- 7. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.
- 8. Il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

# Art. 8 – Perfezionamento del contratto e stipula

Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, che la Provincia di Roma provvederà a dare all'impresa.

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente disciplinare.

Il contratto verrà stipulato, nella forma della scrittura autenticata, ai sensi dell'art.11, co.13 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi dell'art. 12, co.4 del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18.10.2007.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Nell'occasione dovrà dare prova di aver effettuato, anteriormente alla stipulazione del contratto, la costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio di cui all'art. 1957, co. 2 c.c.; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore di effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

La fidejussione bancaria deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal sottoscrittore della fidejussione, con la quale lo stesso attesta di avere i poteri di rappresentanza della banca necessari per emettere, in nome e per conto della stessa, la

fidejussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal sottoscrittore della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa necessari per emettere, in nome e per conto della direzione generale della stessa, la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare (a pena di esclusione) – in originale o in copia dichiarata conforme all'originale – alla polizza fideiussoria o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la/le certificazione/i succitata/e.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata l'esecuzione anticipata del servizio, sotto riserva di legge.

Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'affidatario all'esecuzione anticipata del servizio, determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, la Provincia di Roma potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l'imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto.

#### Art. 9 - Tempo e luogo di consegna

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, previo imprescindibile accordo con il responsabile dell'Ufficio PEG, dott.ssa Maria Rosanna Grisolia, da contattare almeno due giorni prima della consegna al numero 06/67665506.

Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo "Penalità e risoluzione del contratto".

# Art. 10 - Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso; è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.



L'esecutore del contratto è, inoltre, responsabile del buon andamento della fornitura servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione a causa dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

### Art. 11 - Garanzia e assistenza successiva

Il soggetto giuridico contraente si impegna a fornire garanzia integrale, per 1 anno dalla data del superamento della verifica di conformità dei sistemi, per i difetti/anomalie/guasti non derivanti da incidenti o incuria.

L'impresa aggiudicataria è obbligata, pertanto, ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti ed i vizi, nessuno escluso, manifestatisi durante il periodo di garanzia succitato.

L'Amministrazione dovrà, a pena di decadenza, denunziare all'aggiudicatario ogni difformità e i vizi e/o difetti dei beni forniti entro 60 giorni dalla scoperta.

La denunzia non è necessaria se l'aggiudicatario ha riconosciuto le difformità, i vizi e/o i difetti o se li ha occultati.

Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di denunzia in parola, l'aggiudicatario dovrà procedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione completa di ogni vizio e/o difetto del bene fornito.

Entro lo stesso termine l'aggiudicatario dovrà procedere, ove necessario, alla sostituzioni delle parti di bene logore, rotte, difettose e/o guaste e, se ciò non bastasse, dovrà procedere, a proprie cure e spese, al ritiro dei sistemi ed alla loro tempestiva riparazione.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa aggiudicataria non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i vizi e/o i difetti dei beni, addebitando all'aggiudicatario il costo della riparazione e/o sostituzione di eventuali pezzi di ricambio.

A garanzia di tale obbligo, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il soggetto giuridico contraente si impegna inoltre a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio per almeno 10 anni successivi alla data di stipula del contratto.

#### Art. 12 - Oneri della ditta aggiudicataria

Tutti gli oneri, costi e/o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente fornitura, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario in via esemplificativa, le spese di trasporto.

Per qualsivoglia inadempienza agli obblighi descritti ai punti che precedono, l'Amministrazione applicherà alla società aggiudicataria le penali di cui al successivo art. 15 "PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO".



# Art. 13 – Attestazione di regolare esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione, necessaria per il pagamento della fornitura, sarà rilasciata dall'Amministrazione, in deroga al termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 1495 del Codice Civile, entro un mese dall'ultimazione della stessa, previe opportune verifiche.

# Art. 14 – Invariabilità dei prezzi e condizioni di pagamento

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi all'appalto, tutto incluso. La Vs. spettabile società non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi dopo la data dell'offerta. Pertanto i prezzi rimarranno fissi e invariabili fino ad avvenuto espletamento dei servizi.

Completata la fornitura, l'U.E. Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile – Ufficio di direzione - "Affari generali e pianificazione", ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, provvederà a disporre il pagamento nei termini di legge, con bonifico bancario, dietro presentazione della relativa fattura elettronica, previa apposizione del visto attestante l'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

- 1. Le fatture dovranno essere intestate a Città metropolitana di Roma Capitale C.F. n. 80034390585, P.IVA 06214441005 Via IV Novembre 119/A 00187 Roma (RM) Indirizzo PEC : <u>fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it</u>, Ufficio destinatario: Ufficio Extradipartimentale Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile Ufficio di direzione "Affari Generali e Pianificazione" CDR UE0100UD, Codice Univoco Ufficio Fatturazione IPA: UF9IH3.
- 2. Sulle fatture dovranno, altresì, essere indicati: il codice indentificativo della gara e il registro unico della determinazione dirigenziale di riferimento (che saranno comunicati successivamente). Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010, l'Amministrazione potrà eseguire il pagamento solo con la modalità di accredito bancario o su c/c bancario o su c/c postale, o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento, non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario verranno detratti gli importi relativi alle clausole penali di cui al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse sarà determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall'art. 1284 C.c.

Le spettanze a favore dell'affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Si rappresenta altresì che, in caso di aggiudicazione della procedura, il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della suddetta Legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,

nonché ogni eventuale futura modifica a tali dati. Ogni fattura per crediti maturati dagli adempimenti contrattuali, dovrà, inoltre, riportare l'indicazione espressa che il bonifico è da accreditare sul conto corrente dedicato comunicato.

Nel caso si intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni e ai limiti stabiliti all'articolo 21 "DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO" del presente disciplinare, è fatto obbligo alla stessa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Amministrazione nei Suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010, la stazione appaltante verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti l'affidatario inserisca a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) l'IVA addebitata sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario.

## Art. 15 – Penalità e risoluzione del contratto

Qualora si verifichi un ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine di cui all'art. 9 "TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA", l'aggiudicatario è soggetto alle seguenti pene pecuniarie:

- 1) da 1 a 15 giorni di ritardo: l'aggiudicatario è soggetto ad una penalità pari al 2% del valore della fornitura non consegnata, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- 2) protraendosi il ritardo oltre il 15° giorno senza che l'impresa abbia provveduto alla consegna della fornitura dovuta, la Provincia di Roma, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'esecuzione, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il computo delle penali di cui al punto 1) anche per tale ulteriore periodo.


L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta (comunicata a mezzo Raccomandata A.R. o fax) da parte della stazione appaltante, a cui l'Impresa può, perentoriamente entro i quindici giorni successivi al ricevimento, presentare le proprie controdeduzioni.

Tali penalità verranno detratte dai corrispettivi dovuti all'impresa. Nel caso in cui i danni subiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale dovessero essere superiori all'importo delle penali applicate, è fatta salva la possibilità di agire in giudizio per il relativo risarcimento.

Qualora la suddetta formale ingiunzione rimanga senza esito, o, comunque, in casi d'urgenza, potrà essere disposta l'esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura oggetto di affidamento a spese dell'affidatario, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento dell'ulteriore danno derivante dall'inadempimento; ciò sia nell'ipotesi del ritardo, sia in quella di esecuzione della fornitura non a regola d'arte.

Nel caso d'inadempimento grave o reiterato, il responsabile, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, può procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del contratto, con incameramento, parziale o integrale, della cauzione, salvo, sempre, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.



# Art. 16 - Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'aggiudicatario delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale potrà, altresì. recedere nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica.

#### Art. 17 - Successione - fallimento - cessione - fusione - trasformazione - scissione

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento dell'affidatario, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dall' avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, la Città Metropolitana di Roma Capitale può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

## **Art. 18 – Estensione contrattuale**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione – il servizio oggetto della presente gara d'appalto.

Pertanto l'impresa aggiudicataria della presente gara d'appalto è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

## Art. 19 – Cessione dei crediti

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima



La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione, ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

# Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto comunque alle disposizioni dell'art. 118 D.lgs. 163/2006; per le condizioni di pagamento vedasi l'articolo 14 "INVARIABILITA" DEI PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO" del presente disciplinare.

# Art. 21 – Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

## Art. 22 – Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il dott. Mario Sette – Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile" domiciliato in Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma; il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

## Art. 23 – Protocollo di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la



compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 - bis c.p., 319 - ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 - bis c.p., 346 - bis c.p., 353 c.p. e 353 - bis c.p.

# Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare il **FSA PO Maria Rosanna Grisolia al numero telefonico 06/67665506** o l'I.A. Simona Tesser al numero 06/67664528 oppure all'indirizzo di posta elettronica **direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it.** 

IL DIRETTORE
DOTT. MARIO SETTE